



► Regolamento regionale n. 2 del 11 novembre 1993 (Vigente dal 26/04/2024)

(...) ^[1]

Note:

►^[1] Il regolamento è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 16 del 2024. Il comma 1 dell'art.40 della l.r. 16/2024 dispone che sono fatti salvi, fino alla conclusione degli stessi, i procedimenti di finanziamento attivati ai sensi del r.r. 2/1993. Il comma 2 dispone che fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 38, si continuano ad applicare, compatibilmente con le norme della l.r. 16/2024, le disposizioni del r.r. 2/1993